RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente decreto è adottato in base all'art. 6 della legge 7 ottobre 2014, n. 154, (legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 28 ottobre 2014, n. 251).

Tale disposizione delega il Governo ad adottare, entro sei mesi dalla sua entrata in vigore, un decreto legislativo finalizzato a dare attuazione nell'ordinamento interno alla decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio del 18 dicembre 2006, concernente la semplificazione dello scambio di informazioni e *intelligence* tra le autorità incaricate dell'applicazione della legge (nel prosieguo indicate anche come autorità di contrasto o autorità di *law enforcement*) dei Paesi dell'Unione Europea.

In proposito, è opportuno premettere che l'atto normativo comunitario - il cui termine di recepimento, inizialmente fissato al 19 dicembre 2008, è stato poi prorogato **al 1° dicembre 2014** dal Trattato di Lisbona – si muove nel solco delle politiche europee già definite con il Programma dell'Aja del 2005 che individuano alcuni obiettivi prioritari nell'intento di perseguire il "rafforzamento della libertà, della sicurezza e della giustizia nell'Unione Europea".

Tra tali obiettivi viene espressamente indicata l'esigenza di rendere più celere ed efficace la circolazione delle informazioni tra le autorità di *law enforcement* dei Paesi membri, considerato elemento essenziale per una più incisiva cooperazione nel contrasto ai fenomeni delinquenziali di maggiore pericolosità sociale, quali il terrorismo e la criminalità organizzata.

Su queste premesse, la decisione quadro 2006/960/GAI (nel prosieguo solo decisione quadro) prevede che gli Stati membri, e quelli associati all'*acquis* di Schengen, oggi Svizzera, Islanda, Norvegia e Liechtenstein, adottino le opportune misure normative per reimpostare la cooperazione di polizia secondo il principio di disponibilità, in base al quale i dati rilevanti ai fini di *law enforcement* possono circolare "liberamente" nel territorio europeo, senza risentire dei limiti delle frontiere nazionali e delle diversità ordinamentali.

In questo senso, l'atto normativo comunitario prefigura l'adozione di un modulo in cui l'autorità di contrasto di uno Stato membro o associato Schengen può richiedere informazioni o *intelligence* direttamente agli organi competenti, che sono tenuti a fornirli, in termini prestabiliti, salvo che non ricorrano alcuni particolari motivi di diniego tassativamente individuati.

Le previsioni recate dalla decisione quadro sono di natura eminentemente procedurale. Esse, infatti, non richiedono l'implementazione di nuovi sistemi di scambio diretto di dati, stabilendo, piuttosto che le informazioni e l'*intelligence* sia no veicolati attraverso gli strumenti già esistenti di circolazione informativa, quali: il Sistema Informativo Schengen (SIS), Europol, Interpol.

Svolta questa premessa, occorre ricordare che l'art. 6 della legge n. 154/2014 ha delegato il Governo ad adottare - entro sei mesi dall'entrata in vigore della medesima legge (**12 novembre 2014**) e secondo le procedure stabilite dall'art. 31, commi 2, 3, 5 e 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 – un decreto legislativo recante le norme occorrenti per dare attuazione alla ripetuta decisione quadro.

In esercizio di tale delega legislativa, è stato predisposto il presente provvedimento che si compone di 23 articoli, suddivisi in sei Capi.

Il **Capo I** (artt. 1 e 2) contiene le disposizioni di carattere generale.

Più in dettaglio, **l'art. 1**, ai commi 1 e 2, enuncia l'obiettivo dell'intervento normativo, precisando che l'attuazione nell'ordinamento interno della decisione quadro non pregiudica l'applicazione degli accordi sottoscritti con altri Stati membri o non appartenenti all'Unione Europea in materia di cooperazione giudiziaria.

I commi 3 e 4 recano, invece, norme di carattere definitorio, tra le quali meritano di essere segnalate:

- la definizione di cui al comma 3, lett. a), la quale – in conformità al criterio di delega recato dall'art. 6, comma 3, lett. a) della legge n. 154/2014 – stabilisce che per "autorità nazionale competente incaricata dell'applicazione della legge", si intendono le Forze di polizia come definite dall'art. 16, comma 1, della legge 1° aprile 1981, n. 121;
- la definizione di cui al comma 3, lett. d), la quale, riprendendo la previsione dell'art. 2, paragrafo 1, lett. d) della decisione quadro, specifica che, ai fini del presente provvedimento, per informazioni o *intelligence*, si intendono esclusivamente le informazioni e i dati detenuti o accessibili da parte delle autorità di contrasto nazionale, degli Stati membri o associati Schengen. Restano, quindi, esclusi dal "perimetro" di applicazione del presente decreto, in coerenza con quanto stabilito dalla decisione quadro, le informazione e i dati detenuti dagli Organismi di informazione e sicurezza nazionali o degli altri Stati membri o associati Schengen;
- la definizione di cui al comma 3, lett. e), la quale "traduce" l'espressione "indagine penale", contenuta nell'art. 2, paragrafo 1, lett. b) della decisione quadro, in "procedimento penale";
- la definizione di cui al comma 3, lett. f), la quale precisa che, per "mezzi coercitivi" – nozione affatto nuova per l'ordinamento interno – si intendono le attività di investigazione e di ricerca e di acquisizione di fonti o elementi di prova svolte nell'ambito del procedimento penale, nonché gli altri provvedimenti o accertamenti disposti, al di fuori del procedimento penale, dall'Autorità giudiziaria o da altre Autorità amministrative necessari per l'acquisizione di dati o informazioni, altrimenti **non acquisibili** dalle Forze di polizia;
- la definizione di cui al comma 3, lett. g). Giusta quanto richiede il principio di delega legislativa di cui all'art. 6, comma 3, lett. a), n. 2, la previsione riporta la nozione di "operazione di *intelligence* criminale" dettata dall'art. 2, paragrafo 1, lett. b) della decisione quadro. In questa sede, pare opportuno specificare che, per l'ordinamento interno, rientrano in tale nozione le attività informative e di analisi espletate dalle Forze di polizia, nell'esercizio dei compiti ad esse demandati dalla legge, al di fuori del procedimento penale. Ricadono, dunque, nel concetto di "operazione di *intelligence* criminale" le attività informative e investigative, svolte anche d'iniziativa dalle Forze di polizia, per la prevenzione dei reati, nonché le attività di indagine svolte nell'ambito dei procedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione personali o patrimoniali;
- le definizioni di "punto di contatto", nazionale o di altro Stato membro o associato Schengendi cui al comma 3, lett. h) e j), che individuano l'organo delle Autorità di *law enforcement* competente a trasmettere le informazioni o l'*intelligence* richieste con procedura d'urgenza;
- la definizione di "reati di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione 2002/584/GAI del Consiglio del 13 giugno 2002 relativa al mandato di arresto europeo", di cui al comma 4 lett. d). A questo proposito va sottolineato che la decisione quadro evoca la

categoria di reati di cui all'art. 2, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584/GAI, per limitare il ricorso alla richiesta con procedura d'urgenza o comunque da assolvere in termini ristretti solo alle informazioni e l'*intelligence* relativi a tali reati, come definiti dalle legislazioni dei Paesi membri o associati Schengen(art. 4, paragrafi 1 e 3, della decisione quadro).

Il criterio di delega recato dall'art. 6, comma 3, lett. a), n. 3, del D. Lgs. n. 154/2014 consente il ricorso ai predetti modelli "accelerati" di comunicazione per le richieste riguardanti dati riferibili sia alle predette fattispecie incriminatrici (coincidenti, nel nostro ordinamento, con quelli indicati agli artt. 7 e 8 della legge 22 aprile 2005, n. 69), sia ai "reati connessi al furto di identità relativo ai dati personali".

L'attuazione di tale principio di delega rende necessario individuare nel quadro definitorio l'ambito contenutistico della nozione di questa ulteriore categoria di reati, sul presupposto che, in linea di principio, la connessione può ricorrere non solo quando il reato costituisce "mezzo" o "strumento" per la commissione di un furto di identità, ma anche nei casi in cui rappresenti il fine dell'azione criminosa.

Tenuto conto di ciò, al fine di evitare un'eccessiva dilatazione del novero dei "reati connessi al furto di identità relativo ai dati personali" che avrebbe determinato non trascurabili problemi applicativi, si è ritenuto di precisare, con la norma definitoria in commento, che rientrano nel predetto novero i reati "commessi per realizzare il furto di identità relativo a dati personali".

L'art. 2 definisce l'ambito di applicazione del provvedimento che riguarda lo scambio di informazioni o *intelligence* su richiesta o spontaneo (cioè di iniziativa) tra le autorità di contrasto nazionali e quelle degli Stati membri o associati Schengen, nonché con Europol e Eurojust.

La disposizione enuncia, inoltre, il principio che tale scambio di informazioni avviene nel rispetto dei principi sanciti dall'art. 6 del Trattato sull'Unione europea, nonché delle norme in materia di **protezione** dei dati personali e del segreto di indagine.

In attuazione dell'art. 2, paragrafo 1, lett. a) della decisione quadro, il comma 3 precisa che le disposizioni del presente provvedimento non si applicano agli Organismi di informazione e sicurezza facenti parte del Sistema di Informazione per la Sicurezza della Repubblica (DIS, AISE e AISI), nonché al Reparto Informazioni e Sicurezza (RIS) dello Stato Maggiore della Difesa. Il RIS svolge, infatti, compiti di carattere tecnico militare, di polizia militare ed informativa per la tutela delle Forze Armate all'estero (art. 8, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124). Esso quindi rientra nella nozione di "servizi e unità" competenti nel campo della sicurezza nazionale che la stessa decisione quadro esclude dal proprio ambito di applicazione.

Le disposizioni del **Capo II** (articoli da 3 a 6) disciplinano le modalità con le quali le l'autorità di contrasto nazionale (cioè, come detto, le Forze di polizia) richiedono informazioni o *intelligence* alle autorità di *law enforcement* degli altri Stati membri o dei Paesi associati Schengen.

In particolare, **l'art. 3** focalizza l'attenzione sui presupposti della richiesta, precisando che essa può essere formulata, nel rispetto del principio di "non eccedenza", solo a fini di individuazione, prevenzione o indagine su un reato e che inoltre essa può essere avanzata quando vi sono sufficienti motivi, basati su elementi di fatto, per ritenere che le medesime informazioni e l'*intelligence* si trovino nella Stato alla cui autorità ci si rivolge.

L'art. 4 regola, invece, le modalità di presentazione della richiesta di informazioni o *intelligence*.

La disposizione stabilisce che la richiesta deve essere presentata attraverso uno dei canali di collaborazione di polizia già oggi esistenti, utilizzando il formulario di cui all'Allegato B della decisione quadro. In tale formulario devono essere sempre riportati i dati specificati dal comma 4 in coerenza con quanto previsto dall'art. 5, paragrafi 1 e 2, del medesimo atto comunitario e deve essere indicato, tenendo conto delle effettive esigenze informative da soddisfare, entro quali termini, tra quelli ivi riportati, è attesa la risposta dall'autorità di *law enforcement* interpellata.

Il comma 2 è dedicato alle richieste di informazioni o *intelligence,* la cui acquisizione rivesta carattere d'urgenza. La norma, in particolare, definisce la tipologia dei reati per cui può essere formulata la richiesta (richiesta concernente i reati di cui all'art. 2, paragrafo 2, della decisione 2002/584/GAI del Consiglio del 13 giugno 2002). Essa, inoltre, precisa che deve essere presentata all'apposito punto di contatto individuato dallo Stato destinatario.

L'art. 5 disciplina i termini di utilizzazione delle informazioni o dell'intelligence per scopi diversi da quelli indicati nella richiesta ovvero in deroga alle condizioni o prescrizione imposte dall'autorità di *law enforcement* interpellata.

Il comma 1 sancisce il principio per cui l'autorità nazionale di contrasto utilizza le informazioni o l'*intelligence* ottenute per le finalità per cui esse sono state richieste ovvero per la prevenzione di un pericolo grave ed immediato per la sicurezza pubblica. In ogni caso tale utilizzazione avviene nel rispetto delle eventuali condizioni o restrizioni ovvero esigenza di segretezza comunicate dall'autorità di *law enforcement* del Paese membro o associato Schengen.

Il comma 2 prevede che l'utilizzazione per scopi diversi da quelli dell'originaria richiesta, è consentito solo previa acquisizione di una specifica autorizzazione da parte dell'autorità di *law enforcement* del Paese membro o associato Schengen.

I commi 3, 4 e 5 disciplinano il caso in cui l'utilizzazione per finalità diverse da quelle dell'originaria richiesta debba essere effettuata, per dare attuazione a obblighi di comunicazione previsti dalla legge a favore del Parlamento, dell'Autorità Giudiziaria o organismi indipendenti. Viene previsto che in queste ipotesi l'autorità nazionale di contrasto acquisisca il preventivo parere dall'omologo organo del Paese membro o associato Schengen e che di tale parere si tenga per quanto possibile conto ai fini dell'utilizzazione delle informazioni o dell'*intelligence*.

L'art. 6 stabilisce che le informazioni e l'*intelligence* possono essere utilizzati come prova o elementi di prova solo previa autorizzazione dell'autorità di *law enforcement* di un Paese membro o associato Schengen che li ha forniti. Viene previsto che tale autorizzazione possa essere richiesto sia all'atto dell'originaria richiesta di informazioni o di *intelligence*, sia in un momento successivo; in tal caso, però, l'autorizzazione deve essere domandata tramite i canali di cooperazione giudiziaria in vigore con gli altri Stati membri o associati Schengen (commi 1 e 2).

Il comma 3 mira a dare attuazione al principio di cui all'art. 6, comma 3, lett. e) della legge n. 154/2014 che impone al legislatore delegato di *"valutare e disciplinare i casi in cui le informazioni e i dati detenuti da autorità estere possono essere utilizzati nei procedimenti penali nei confronti di soggetti che non abbiano avuto modo di contestarne il contenuto, anche tenuto conto degli accordi internazionali e bilaterali vigenti"*.

Prima di entrare nel merito della soluzione adottata, è utile premettere che la base giuridica della decisione quadro si rinviene nelle norme del Trattato sull'Unione Europea che fissano i principi-cardine della cooperazione di polizia (artt. 30 e 34 del Trattato sull'Unione europea versione ante trattato di Lisbona, oggi artt. 87 e 88). L'atto normativo comunitario non incide sul diverso ambito della cooperazione giudiziaria.

Conseguentemente, l'art. 1, paragrafo 5, della decisione quadro esclude qualsiasi obbligo di prevedere l'utilizzo di mezzi coercitivi (quindi i mezzi di indagine riservati all'Autorità Giudiziaria) al fine di ottenere le informazioni o *intelligence* oggetto richieste da un'autorità di *law enforcement* di un Paese membro o associato Schengen. Infatti, lo scambio di informazioni acquisite con tali mezzi si inscrive unicamente nel contesto della cooperazione giudiziaria e si realizza attraverso il ricorso agli strumenti rogatoriali.

La decisione quadro si riferisce, dunque, a due diverse categorie di dati che possono formare oggetto della cooperazione di polizia:

- i dati che l'autorità di contrasto già possiede o può comunque acquisire attraverso la consultazione di banche dati senza che sia necessario un nulla osta o un provvedimento di acquisizione dell'Autorità Giudiziaria (cd. *fast track*);
- le informazioni che l'autorità di contrasto possiede in quanto frutto di "atti coercitivi" già compiuti e che possono essere trasmessi solo previa autorizzazione dell'Autorità Giudiziaria (cd. *second track*) e sono utilizzabili, in linea generale, solo a fini investigativi.

L'attuazione del criterio di delega legislativa di cui al ricordato art. 6, comma 3, lett. e) della legge n. 154/2014 va, dunque, modulata in ragione di queste due diverse tipologie di informazioni o *intelligence* che possono formare oggetto dello scambio regolato dalla decisione quadro.

Tale criterio di delega non è, infatti, riferibile ai dati presenti nelle banche dati accessibili alle autorità di contrasto di un Paese membro o associato Schengen, atteso che essi possono essere attinti senza necessità di provvedimenti autorizzatori dell'Autorità Giudiziaria (si pensi ai dati degli archivi informatici relativi ai veicoli), ma piuttosto ai dati precedentemente acquisiti con mezzi coercitivi dalla stessa autorità e che formano oggetto della richiesta avanzata dalle Forze di polizia nazionali. Solo con riguardo a tali dati si può, infatti, porre un problema di eventuale violazione delle norme stabilite in tema di rogatoria, violazione per la quale l'art. 729 c.p.p. commina la sanzione dell'inutilizzabilità.

In ossequio al principio di delega, occorre quindi prevedere che l'eventuale utilizzabilità probatoria di tale categoria di informazioni presupponga che l'interessato abbia avuto la possibilità giuridica di esercitare diritti e facoltà difensive nella sede estera di loro formazione o acquisizione.

In questo senso, il comma 3, fa, innanzitutto salva l'applicabilità anche al contesto in esame dell'art. 78 del D. Lgs. 28 luglio 1989, n. 271 che disciplina l'acquisizione di atti di un procedimento penale straniero.

Nel contempo, la norma stabilisce che le informazioni o l'*intelligence* detenute dalle autorità di *law enforcement* degli altri Paesi o associati Schengen in conseguenza di atti coercitivi sono utilizzabili come prova nel processo penale solo nei confronti del soggetto cui siano riconosciuti diritti o facoltà in sede di formazione o acquisizione all'estero.

Il **Capo III (articoli dal 7 al 15)** disciplina la richiesta di informazioni o *intelligence* presentata alle Forze di polizia italiane da un'autorità di *law enforcement* di un Paese membro o associato Schengen e si articola in due Sezioni.

La Sezione I (articoli dal 7 al 9) comprende le norme che definiscono le condizioni di ammissibilità della richiesta.

In particolare, **l'art. 7** precisa che la richiesta di informazioni o intelligence può provenire esclusivamente da un'autorità di *law enforcement* o dall'organo designato come punto di contatto di un altro Paese membro o associato Schengen.

L'art. 8 stabilisce che le autorità di contrasto nazionali (Forze di polizia) possono comunicare le informazioni o l'*intelligence* nella propria disponibilità, ancorchè acquisite con mezzi coercitivi precedentemente alla richiesta. La norma precisa, altresì, che le disposizioni del presente provvedimento non obbligano le Forze di polizia a comunicare informazioni o *intelligence* da utilizzare come prove dinanzi a un'Autorità Giudiziaria di un Paese membro o associato Schengen e che, comunque, l'utilizzazione per questi fini è subordinata alla preventiva autorizzazione prevista dal successivo art. 15.

L'art. 9 disciplina i casi in cui l'autorità di contrasto nazionale può rifiutare la comunicazione delle informazioni o dell'*intelligence* richieste.

Coerentemente con i principi dettati dalla decisione quadro (artt. 3, paragrafo 2, 5, paragrafo 2, e 10) e i criteri di delega di cui all'art. 6, comma 3, lett. f), g) e h) della legge n. 154/2014, la disposizione prevede che la comunicazione può essere rifiutato quando le informazioni o l'*intelligence* sono coperte da segreto di Stato o da segreto di indagine; quando la loro comunicazione sia tale da recare un danno alla sicurezza dello Stato ovvero pregiudicare il buon esito di un'indagine penale o un'operazione di *intelligence* criminale; quando le informazioni siano state comunicate da un Paese membro o associato Schengencon vincoli di utilizzabilità e conoscibilità, salvo che lo stesso Paese non acconsenta alla loro trasmissione (comma 1).

Inoltre, viene previsto che la comunicazione può essere rifiutata quando la richiesta ecceda palesemente le finalità per cui essa viene avanzata (comma 2), ovvero quando essa si riferisca ad un reato punito dalla legge italiana con la pena della reclusione o dell'arresto inferiore ad un anno (comma 3, lett. a)). Infine, viene previsto che possa essere rifiutata la comunicazione dell'identità degli informatori di cui all'art. 203 c.p.p.. Tale previsione tiene conto del fatto che, come noto, il segreto sull'identità degli informatori è opponibile all'Autorità Giudiziaria nell'ambito del procedimento penale. Pertanto l'inclusione di questa fattispecie tra i casi di rifiuto è coerente con i principi della decisione quadro, la quale richiede di prevedere un regime di scambio transfrontaliero di informazioni che non sia più rigoroso rispetto alle condizioni imposte dalla legislazione nazionale in tema comunicazione delle medesime informazioni di polizia (art. 3, paragrafo 3, della decisione quadro).

La Sezione II (articoli da 10 a 15) disciplina gli aspetti procedurali relativi alla richiesta e comunicazione delle informazioni o dell'*intelligence*.

L'art. 10 reca le disposizioni generali in materia, prevedendo che le autorità nazionali di contrasto o il punto di contatto nazionale danno corso alle richieste finalizzate all'individuazione, alla prevenzione o all'indagine su un reato, presentate attraverso uno dei canali di cooperazione di polizia, utilizzando l'apposito formulario previsto dalla decisione quadro. La norma prevede, inoltre, che l'autorità nazionale di contrasto o il punto di contatto nazionale comunicano le informazioni o l'*intelligence* attraverso il canale di

comunicazione utilizzato dall'organo richiedente del Paese membro o associato Schengen e nella lingua prevista dalle normative che regolano quest'ultimo.

L'art. 11 disciplina il procedimento ordinario di comunicazione delle informazioni o dell'*intelligence*, destinato ad applicarsi alle richieste di informazioni che non rivestono carattere di urgenza o che non si riferiscono a informazioni coperte da segreto di indagine, le quale trovano la disciplina nei successivi artt. 12 e 13.

Il citato art. 11 prevede che l'autorità nazionale di contrasto risponda nel termine di sette giorni quando alle richieste vertenti su reati di cui all'art. 2, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584/GAI e in quattordici giorni negli altri casi. Laddove non è possibile rispettare tali termini, l'autorità nazionale di contrasto comunica i motivi del ritardo ew i termini entro i quali potrà essere soddisfatta la richiesta.

L'art. 12 regola la procedura d'urgenza di comunicazione delle informazioni e dell'*intelligence*. E' previsto che tale procedura si applichi quando ricorrano contestualmente le seguenti condizioni: sussistono motivi di urgenza connessi allo svolgimento di un'indagine penale o a un'operazione di *intelligence* criminale; la richiesta verte sui reati di cui all'art. 2, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584/GAI; le notizie oggetto della richiesta stessa sono conservate in una banca dati accessibile alle autorità nazionali di contrasto. In tali ipotesi, è previsto che il punto di contatto nazionale comunica la risposta nel termine di otto ore. Qualora ciò non sia possibile o risulti eccessivamente gravoso, tale termine può essere prorogato a tre giorni.

L'art. 13 disciplina il procedimento di comunicazione delle informazioni o dell'*intelligence* assistite dal segreto di indagine.

Coerentemente con il principio di delega di cui all'art. 6, comma 3, lett. i) della legge n. 154/2014, viene previsto che in tale ipotesi la comunicazione può avvenire solo previa autorizzazione richiesta dell'Autorità giudiziaria competente, autorizzazione che deve essere richiesta dall'autorità nazionale di contrasto o dal punto di contatto nazionale interpellati.

L'art. 14 individua le condizioni e restrizioni concernenti l'utilizzazione da parte delle autorità di *law enforcement* degli altri Paesi membri o associati Schengen delle informazioni o dell'*intelligence* comunicate ai sensi del presente decreto.

A tal proposito, viene previsto che l'eventuale utilizzo per finalità diverse da quelle indicate nell'originaria richiesta debba essere preventivamente autorizzato dall'autorità nazionale di contrasto o dal punto di contatto nazionale (commi 1 e 2). Viene, inoltre, previsto che l'autorità nazionale di contrasto o il punto di contatto nazionale possano, all'atto della comunicazione, rendere nota l'eventuale necessità di assicurare la riservatezza delle informazioni o dell'*intelligence* per salvaguardare esigenze di segretezza dei procedimenti penali, nonché altre condizioni e/o restrizioni di utilizzazione o comunicazione che si rendono necessarie o opportune in base alle vigenti norme del diritto interno o connesse all'indagine penale o operazione di intelligence criminale, nell'ambito dei quali è avvenuto lo scambio di dati (comma 3). E' previsto che possano chiedere allo Stato membro o associato Schengen ragguagli circa l'utilizzazione delle informazioni e dell'intelligence (comma 4). Viene, infine, disciplinata la procedura per esprimere un parere allo Stato membro o associato Schengen circa la possibilità che quest'ultimo utilizzi, in deroga alle condizioni/restrizioni imposte a favore dell'Autorità Giudiziaria, delle istituzioni legislative o di altro organismo indipendente del medesimo parere (comma 5).

L'art. 15 stabilisce, infine, che l'utilizzazione come elementi di prova delle informazioni o dell'intelligence comunicate da parte dello Stato o associato Schengen che le ha ricevute è subordinata alla preventiva autorizzazione dell'autorità Giudiziaria nazionale. L'autorizzazione è rilasciata attraverso i canali di cooperazione giudiziaria.

Il Capo IV consiste del solo **art. 16** che disciplina lo scambio spontaneo di informazioni o *intelligence* verso autorità di *law enforcement* di un altro Paese membro o associato Schengen.

Viene previsto che l'autorità nazionale di contrasto possono comunicare informazioni o *intelligence* suscettibili di contribuire all'individuazione, alla prevenzione o a indagini riguardanti i reati di cui al ricordato art. 2, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584/GAI. Resta fermo che lo scambio può spontaneo può essere omesso quando ricorrono i casi di rifiuto di cui all'art. 9 del presente decreto e che, inoltre, la trasmissioni di informazioni o intelligence coperte da segreto di indagine è subordinato alla preventiva autorizzazione dell'Autorità Giudiziaria.

Il **Capo V (articoli dal 17 al 22)** reca disposizioni riguardanti la tutela dei dati personali oggetto della cooperazione di polizia disciplinata dal presente decreto.

L'art. 17 stabilisce che i dati personali trattati ai sensi del presente decreto possono essere utilizzati esclusivamente per le finalità connesse a indagini penali o operazioni di intelligence criminale.

L'art. 18 prevede che alle procedure per la comunicazione e lo scambio di informazioni o intelligence regolate dal presente provvedimento si applicano le disposizioni in materia di protezione dei dati personali, previsti dalle normative che disciplinano i canali di comunicazioni utilizzati dalle autorità competenti incaricate dell'applicazione della legge del nostro Paese e degli altri Stati o associati Schengen (comma 1).

Il comma 2 stabilisce che ai trattamenti di dati personali effettuati in base al presente provvedimento si applicano le previsioni della Parte II, Titolo II, Capo I del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (cd. "Codice della *privacy*") che disciplina i trattamenti dati effettuati dalle Forze di polizia.

Il comma 3 precisa, infine, che le autorità nazionali di contrasto e il punto di contatto nazionale sono titolari dei trattamenti di dati personali effettuati per le finalità previste dal presente provvedimento.

L'art. 19 reca norme in materia di verifica della qualità dei dati personali, oggetto delle comunicazioni e scambi di informazioni o intelligence disciplinati dal presente provvedimento.

Le soluzioni contemplate dalla disposizione si ispirano a principi enunciati dalla decisione quadro del Consiglio 27 novembre 2008, n. 2008/977/GAI, concernente la protezione dei dati personali nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in ambito penale, sebbene essa non sia stata ancora recepita nell'ordinamento interno.

In particolare, in conformità a quanto previsto da quest'ultimo atto comunitario (artt. 4 e 8), viene, dunque, previsto che l'autorità nazionale di contrasto o il punto di contatto nazionale informino, senza ritardo, le autorità di *law enforcement* straniere, qualora verifichino che le informazioni o l'*intelligence* comunicate o ricevute siano inesatte (commi 1 e 2).

Viene, altresì, stabilito, ai commi 3 e 4, che l'autorità nazionale di contrasto sono tenute a cancellare le informazioni o l'*intelligence* che:

- in base al presente decreto, non avrebbero dovuto essere ricevute;
- non sono più necessarie per le finalità per le quali esse sono state richieste. La verifica della necessità è effettuata immediatamente nel caso in cui le informazione siano state ricevute nell'ambito di uno scambio spontaneo operato da un'autorità di *law enforcement* di un Paese membro o associato Schengen;
- al termine del periodo massimo di conservazione stabilito dalla legislazione nazionale del Paese membro o associato Schengen che ha trasmesso i dati. Non si fa luogo alla cancellazione nell'ipotesi in cui le informazioni o l'*intelligence* risultino necessarie, **ai sensi del precedente art. 5, comma 3,** per lo svolgimento di un'indagine penale o comunque finalizzata all'applicazione di una misura di prevenzione dei reati ovvero per l'esecuzione di sanzioni penali (si veda in proposito i principi enunciati dall'art. 9, paragrafo 1, della ricordata decisione quadro n. 2008/977/GAI).

Il comma 5 stabilisce che l'autorità nazionale di contrasto o il punto di contatto nazionale procedono al blocco dei dati quando vi siano motivi per ritenere che la loro cancellazione pregiudicherebbe un legittimo interesse della persona cui i dati si riferiscono. I dati bloccati possono essere utilizzati o trasmessi solo per le finalità che ne hanno impedito la cancellazione.

L'art. 20 riconosce ai soggetti interessati dai trattamenti di dati personali disciplinati dal presente decreto i diritti previsti dall'art. 10, commi 3, 4 e 5 della legge n. 121/1981 relativamente alle attività effettuate attraverso il CED Interforze ex art. 8 della stessa legge n. 121. La disposizione prevede che i diritti sono esercitati previa un'apposita istanza, con la quale l'interessato può domandare che dell'esercizio di tali diritti venga data evidenza con l'apposizione di un'apposita indicazione (cd. "diritto di *flag*"). Tale indicazione può essere rimossa a richiesta dell'interessato o per effetto di un provvedimento adottato dal Garante della privaci ai sensi del D. Lgs. n. 1963/2003. Dell'apposizione del *flag* viene informata l'autorità di *law enforcement* del Paese membro o associato Schengen interessata.

L'art. 21 disciplina le misure di sicurezza da adottarsi per la protezione dei dati personali oggetto dei trattamenti effettuati ai sensi del presente decreto, confermando che ad essi si applicano le previsioni di cui agli articoli dal 31 al 36 del Codice della *privacy*.

Inoltre, viene previsto che le comunicazioni di informazioni o intelligence effettuate dalle autorità nazionali di contrasto e dal punto di contatto nazionale siano registrati in appositi *file di log*.

L'art. 22 prevede che il controllo sui trattamenti di dati personali previsti dal presente decreto è dal Garante per la protezione dei dati personali nei modi previsti dal D. Lgs. n. 196/2003.

Il **Capo VI** contiene il solo **art. 23** che, conformemente a quanto stabilito dall'art. 6, comma 4, della legge n. 154/2014, reca la clausola di neutralità finanziaria.

RELAZIONE TECNICA

La presente nota tecnica è volta a valutare gli effetti finanziari derivanti dal provvedimento indicato in epigrafe al fine di verificare il rispetto della clausola di invarianza di spesa stabilita dall'art. 6, comma 4, della legge 7 ottobre 2014, n. 154 (Legge di delegazione europea – secondo semestre 2013).

Il provvedimento è adottato in esercizio del citato art. 6 della legge n. 154/2014, il quale delega il Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data in vigore della stessa legge n. 154, un decreto legislativo per dare attuazione alla decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio del 18 dicembre 2006 (nel prosieguo solo: "decisione quadro"), il cui termine di recepimento, in virtù di quanto stabilito dal Trattato di Lisbona, scade il **1° dicembre 2014.**

Prima di entrare nel merito delle disposizioni recate dal decreto, occorre premettere che la decisione quadro si prefigge l'obiettivo di rendere più efficace ed incisiva la cooperazione di polizia (si vedano i *consideranda* 13 e 14 del preambolo della decisione quadro), semplificando le procedure per lo scambio di informazioni e di *intelligence* tra gli Stati membri dell'Unione e dei Paesi associati all'*acquis* di Schengen.

A questo fine, l'atto normativo comunitario si concentra unicamente sulle procedure di scambio informativo, richiedendo la loro reimpostazione sulla base del cd. "principio di disponibilità", in base al quale i dati rilevanti ai fini di *law enforcement* possono circolare "liberamente" nel territorio europeo, senza risentire dei limiti delle frontiere nazionali e delle diversità ordinamentali. In tal senso, viene prefigurata l'adozione di un modulo in cui l'autorità competente incaricata dell'applicazione della legge di uno Stato membro o associato Schengen (nel prosieguo, per brevità, anche autorità di contrasto o di *law enforcement*) può richiedere informazioni o *intelligence* direttamente agli organi competenti, che sono tenuti a fornirli, in termini prestabiliti, salvo che non ricorrano i casi di divieto tassativamente individuati.

La decisione quadro non richiede, invece, l'adozione o l'implementazione di nuovi sistemi informativi; è infatti, espressamente, prescritto che lo scambio informativo tra le autorità di contrato nazionale e dei Paesi membri o associati Schengen continui a svilupparsi attraverso i canali di polizia già adesso esistenti, quali il Sistema Informativo Schengen (SIS), Europol, Interpol (art. 6, paragrafo 1, della decisione quadro).

L'attuazione della decisione quadro non richiede agli Stati membri o associati Schengen nuovi investimenti pubblici sul versante dell'adeguamento delle *repositories* a disposizione delle autorità nazionali di contrasto.

Peraltro, occorre sottolineare che, anche sul versante, più squisitamente organizzativo, l'adeguamento dell'ordinamento interno alla ripetuta decisione quadro, non richiede interventi capaci di generare nuovi effetti di spesa.

Difatti, con provvedimento del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza è stato individuato nel Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia (SCIP) della Direzione Centrale della Polizia Criminale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, la struttura deputata a svolgere le funzioni di punto di contatto nazionale previste dalla decisione quadro, le quali – come si dirà meglio appresso – consistono nel corrispondere alle richieste urgenti di informazioni o *intelligence*.

Già oggi, lo SCIP contribuisce ad alimentare il circuito della cooperazione di polizia, attraverso le articolazioni interne che garantiscono una capacità di risposta lungo l'intero

arco delle ventiquattro ore (Sala Operativa Internazionale) e che sono il *front end* dei principali canali di scambio informativo transfrontaliero (Interpol, SIS, Europol). Lo SCIP, inoltre, opera in costante contatto operativo con gli Uffici di polizia sparsi nel territorio dello Stato ed è quindi pienamente in grado, con le risorse disponibili a legislazione vigente, di sostenere e corrispondere al flusso delle richieste provenienti da autorità di contrasto di altri Paesi membri o associati Schengen. A questo proposito, può essere utile ricordare che gli ultimi dati aggregati disponibili, riferiti al 2013, indicano come la Sala Operativa Internazionale ha trattato complessivamente 281.281 richieste provenienti dall'estero, con una media giornaliera di 770 richieste.

Tenuto conto di questo contesto generale, lo schema di decreto legislativo in esame dà attuazione alla decisione quadro, introducendo norme di carattere esclusivamente procedurale e quindi di natura eminentemente ordinamentale, come qui di seguito illustrato, partitamente per ogni disposizione.

Art. 1 (obiettivo e definizioni).

La disposizione stabilisce che il provvedimento è finalizzato a dare attuazione nell'ordinamento interno alla decisione quadro. Restano impregiudicati gli accordi o le intese, che non siano in contrasto con il predetto atto comunitario, stipulati con altri Paesi anche non UE in materia di cooperazione giudiziaria ed assistenza penale (commi 1 e 2). I commi 3 e 4 recano norme di tenore definitorio.

L'art. 1 contiene, dunque, disposizioni puramente ordinamentali insuscettibili di determinare nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 2 (Ambito di applicazione)

La disposizione chiarisce che il provvedimento disciplina lo scambio di informazioni o *intelligence* tra le autorità di *law enforcemet* nazionali e dei Paesi membri o associati Schengen, nonché con Europol e Eurojust, sia che esso avvenga sulla base di una specifica richiesta ovvero d'iniziativa (scambio spontaneo). Viene precisato che le disposizioni del presente decreto non si applicano agli Organismi di informazione e sicurezza e al Reparto Informazioni e Sicurezza dello Stato Maggiore della Difesa.

Si tratta di previsioni che, avendo un carattere meramente ordinamentale, sono inidonee a determinare l'insorgere di nuovi e ulteriori profili di spesa. E difatti, il comma 2 della disposizione in commento precisa che le norme contenute nel presente decreto non possono essere interpretate nel senso che da esse derivi un obbligo per le autorità nazionali di contrasto (cioè le Forze di polizia, come stabilito dall'art. 6, comma 3, lett. a) della legge n. 154/2014) di acquisire o conservare informazioni o *intelligence*, diverse e ulteriori da quelle che siano già nella loro disponibilità. In tal modo viene escluso che in applicazione del presente provvedimento le Forze di polizia debbano svolgere ulteriori compiti, rispetto a quelli espletati nell'ambito delle ordinarie attività istituzionali, con conseguenti maggiori dispendi di risorse pubbliche.

Art. 3 (Soggetti competenti e presupposti della richiesta di informazioni o intelligence).

La norma stabilisce i presupposti in presenza dei quali un'autorità nazionale di contrasto può rivolgere una richiesta di informazioni o intelligence a un'autorità di *law enforcement* di uno Stato membro o associato Schengen.

Si tratta di previsioni meramente ordinamentali, insuscettibili, quindi, di determinare l'insorgere di nuovi ed ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 4 (Modalità di presentazione della richiesta alle autorità di un altro Stato membro).

La disposizione stabilisce che le autorità nazionali di contrasto devono utilizzare i canali di cooperazione di polizia già esistenti (canali di comunicazione) per rivolgere le richieste di informazioni o *intelligence* alle autorità di *law enforcement* di Paesi membri o associati Schengen. Vengono, inoltre, definite le modalità di presentazione. Si prevede, a questo riguardo, l'utilizzazione dell'apposito modulo contemplato dalla decisione quadro, nel quale devono essere obbligatoriamente riportati alcuni dati e notizie specificamente individuati.

Si tratta di norme di natura procedurale che sistematizzano e uniformano le diverse modalità di richiesta, utilizzate nell'ambito dei differenti canali di comunicazione. L'attuazione di queste previsioni, che hanno comunque un preminente carattere ordinamentale, può dunque essere assicurata con le risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 5 (Utilizzazione delle informazioni o dell'*intelligence* per scopi diversi da quelli indicati nella richiesta o in deroga alle condizioni o prescrizioni imposte).

La norma stabilisce il principio secondo cui le informazioni o l'*intelligence* fornite da un'autorità di *law enforcement* di un Paese membro o associati Schengen possono essere utilizzate per finalità diverse da quelle indicate all'atto dell'originaria richiesta, solo previa autorizzazione da parte del Paese membro. E' altresì previsto che nel caso in cui occorra dare attuazione ad obblighi di comunicazione al Parlamento, all'Autorità Giudiziaria ovvero ad organismi indipendenti, in base a disposizioni di legge, viene acquisito un preventivo parere del Paese membro o associato Schengen.

L'acquisizione di tale autorizzazione o parere costituisce un passaggio procedurale di natura semplice che non richiede costi amministrativi, tenuto conto del fatto che esso viene assolto attraverso i canali di comunicazione già esistenti.

La previsione, pertanto, può trovare attuazione con le risorse umane e finanziarie già oggi disponibili a legislazione vigente.

Art. 6 (Utilizzazione delle informazioni o dell'*intelligence* come prova nell'ambito di un'indagine penale).

La disposizione disciplina il regime di utilizzabilità come elemento di prova nell'ambito di procedimenti penali delle informazioni o dell'*intelligence* comunicate da autorità di *law enforcement* dei Paesi membri o associati Schengen. Si tratta anche in questo caso di adempimenti non complessi che grazie all'utilizzazione dei canali di cooperazione di polizia esistenti può essere assolto senza significativi dispendi aggiuntivi di risorse umane o strumentali. La norma, pertanto, è insuscettibile di determinare nuovi e ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 7 (Soggetti competenti a presentare la richiesta di informazioni o *intelligence*).

La disposizione individua le autorità e gli organi dei Paesi membri o associati Schengen legittimati a presentare una richiesta di informazioni o *intelligence* alle autorità nazionali di contrasto, cioè come detto in precedenza alle Forze di polizia del nostro Paese.

Si tratta di norma puramente ordinamentale insuscettibile di determinare riflessi sulla finanza pubblica.

Art. 8 (Informazioni e *intelligence* suscettibili di comunicazione).

La norma individua le informazioni che le autorità di contrasto nazionali possono comunicare alle autorità di *law enforcement* di un Paese membro o associato Schengen. Viene ribadito che tali informazioni si identificano in quelle che sono nella disponibilità delle medesime autorità di contrasto.

Si tratta, pure in questo caso, di una previsione di natura ordinamentale e, quindi, insuscettibile di determinare nuovi e ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 9 (Casi di rifiuto della comunicazione).

La norma elenca i casi in cui può essere rifiutata la comunicazione di informazioni o *intelligence* richieste da autorità di *law enforcement* dei Paesi membri o associati Schengen.

Anche questa disposizione è di carattere puramente ordinamentale e tale quindi da non determinare riflessi sulla finanza pubblica.

Art. 10 (Disposizioni generali concernenti la presentazione della richiesta e la comunicazione di informazioni o *intelligence*)

Specularmente all'art. 4, l'art. 10 definisce le modalità con le quali la richiesta di informazioni e *intelligence* deve essere presentata alle autorità di contrasto nazionali. Viene ribadito che le richieste devono essere avanzate unicamente attraverso i canali di comunicazione esistenti e con l'impiego del modulario previsto dalla decisione quadro.

La disposizione fissa in tal modo le condizioni di ammissibilità formale dell'istanza proveniente da autorità di *law enforcement* dei Paesi membri o associati Schengen, sicchè essa ha un carattere esclusivamente ordinamentale ed è inidonea a determinare riflessi sulla finanza pubblica.

Art. 11 (Procedimento ordinario di comunicazione delle informazioni o dell'*intelligence*).

La norma regola le procedure ordinarie di comunicazione delle informazioni o *intelligence* da applicarsi nei casi ordinari, allorquando cioè le richieste non rivestono carattere di urgenza o non riguardano informazioni coperte da segreto di indagine.

La disposizione interviene, in conformità ai principi della decisione quadro, a procedimentalizzare le modalità dello scambio transfrontaliero di informazioni di polizia, che già oggi si sviluppa, facendo perno sul predetto SCIP.

L'elemento di novità è rappresentato dalla fissazione dei termini per la comunicazione delle informazioni o dell'*intelligence* che viene fissato in:

- sette giorni, quando la richiesta verte su reati per cui è consentito il mandato di arresto europeo o commessi per realizzare il furto di identità relativo a dati personali;
- quattordici giorni, in tutti gli altri casi.

Si tratta di termini di natura acceleratoria, in quanto viene consentito all'autorità nazionale di contrasto di fornire una risposta in tempi più lunghi, qualora non risulti possibile fornire riscontro alla richiesta nei predetti archi temporali (comma 3).

Alla luce delle considerazioni che precedono, si ritiene che le disposizioni in argomento possano ricevere attuazione con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Art. 12 (Procedimento di comunicazione delle informazioni o dell'*intelligence* nei casi di urgenza).

L'art. 12 regola la procedura d'urgenza di comunicazione delle informazioni o dell'*intelligence*, azionabile esclusivamente quando ricorrano contestualmente le seguenti condizioni:

- la richiesta dell'autorità di *law enforcement* di un altro Paese membro o associato Schengen riguardi dati relativi ai reati per cui è consentito il mandato di arresto europeo o commessi per realizzare il furto di identità relativo a dati personali;
- le informazioni o l'*intelligence* siano attingibili a una banca data direttamente accessibile da parte dell'autorità nazionale di contrasto (es. il CED Interforze ex art. 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121).

Viene previsto che, in queste ipotesi, la risposta deve essere fornita dal punto di contatto nazionale, cioè, come già detto, dallo SCIP, nel termine di otto ore, prorogabile al massimo a tre giorni.

A questo proposito, occorre sottolineare che lo SCIP già oggi provvede, attraverso la sua Sala Operativa Internazionale in funzione durante l'intero arco delle ventiquattro ore, a corrispondere a richieste urgenti provenienti dagli organi di polizia dei Paesi membri o associati Schengen.

Peraltro, i termini individuati dalla disposizione, coincidenti con quelli stabiliti dalla decisione quadro, sono del tutto compatibili con le capacità operative dello SCIP, traducendosi nella mera consultazione di Banche dati di immediata accessibilità, capaci di restituire l'esito in tempi pressoché reali.

Peraltro, la comunicazione viene effettuata attraverso i canali di cooperazione di polizia già esistenti.

Gli adempimenti in questione possono dunque essere assolti con le risorse disponibili a legislazione vigente, per cui anche in questo caso la disposizione è insuscettibile di determinare nuovi e ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 13 (procedimento di comunicazione di informazioni o *intelligence* coperte dal segreto relative a indagini penali).

La disposizione dà attuazione al principio, sancito dalla decisione di quadro e dall'art. 6, comma 3, lett. i) della legge n. 154/2014, secondo cui l'autorità nazionale di contrasto può comunicare le informazioni o l'*intelligence* coperte dal segreto di indagine, previa acquisizione di un'apposita autorizzazione rilasciata dall'Autorità Giudiziaria.

Si tratta di un adempimento procedurale di bassa complessità che risponde a principi di ordine generale già propri del nostro ordinamento. Esso può essere svolto, sia da parte delle Forze di polizia che da parte delle Autorità Giudiziarie con le risorse disponibili a legislazione vigente.

La disposizione, quindi, è insuscettibile di determinare nuovi e ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 14 (Condizioni e restrizioni concernenti l'utilizzazione delle informazioni o dell'*intelligence* comunicate).

Specularmente a quanto stabilito dall'art. 5, l'art. 14 stabilisce che le informazioni o l'*intelligence* comunicate dalle autorità nazionali di contrasto possono essere utilizzate esclusivamente per le finalità indicate all'atto della loro richiesta da parte delle autorità di *law enforcement* di un Paese membro o associato Schengen. La disposizione, inoltre, consente alle autorità nazionali di contrasto di apporre, all'atto della comunicazione, condizioni e restrizioni circa l'impiego dei dati partecipati.

La norma ha un carattere ordinamentale e, quindi, è insuscettibile di determinare nuovi ed ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 15 (Autorizzazione all'utilizzazione delle informazioni o dell'*intelligence* come prove in procedimenti giudiziari).

La disposizione prevede che le informazioni o l'*intelligence* comunicate da un'autorità nazionale di contrasto possono essere utilizzate come mezzo di prova da parte del Paese membro o associato Schengen ricevente, solo previa autorizzazione dell'Autorità Giudiziaria italiana.

Il passaggio procedurale finalizzato all'acquisizione del predetto nulla osta costituisce adempimento di ridotta complessità e che non richiede l'impiego di particolari energie umane ed amministrative. Esso, pertanto, può essere assolto con le risorse disponibili a legislazione vigente, per cui la disposizione è inidonea a determinare l'insorgere di nuovi e ulteriori riflessi per la finanza pubblica.

Art. 16 (Condizioni e modalità per lo scambio spontaneo di informazioni o *intelligence*).

La disposizione disciplina le modalità con le quali le autorità nazionali di contrasto comunicano di propria iniziativa informazioni o *intelligence* agli omologhi organi dei Paesi membri o associati Schengen.

In tal modo viene dettata una cornice giuridica uniforme di una forma di collaborazione transfrontaliera già in atto, con la conseguenza che non vengono introdotti nuovi adempimenti a carico degli organi preposti a sviluppare la cooperazione di polizia in ambito europeo.

La disposizione, quindi, ha natura eminentemente ordinamentale ed è insuscettibile di determinare nuovi ed ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 17 (Finalità dei trattamenti dei dati).

L'art. 17 definisce le finalità per le quali possono essere eseguiti trattamenti di dati personali nel contesto regolato dal presente decreto. Si tratta di una norma puramente ordinamentale che è inidonea a determinare nuovi ed ulteriori riflessi a carico della finanza pubblica.

Art. 18 (Protezione dei dati personali).

La disposizione ribadisce che, al fine di proteggere i dati personali trattati nell'ambito dello scambio di informazioni regolato dal presente decreto, trovano applicazione le misure già oggi contemplate dalle normative che disciplinano i canali di comunicazione utilizzati e dalle disposizione del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della *privacy*) in materia di trattamenti di dati da parte delle Forze di polizia - autorità nazionali di contrasto (commi 1 e 2). Inoltre, vengono individuati i titolari dei trattamenti di dati personali effettuati nell'ambito disciplinato dal presente decreto.

La disposizione ha natura esclusivamente ordinamentale ed è, pertanto, insuscettibile di determinare nuovi e ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 19 (Verifica della qualità dei dati comunicati o ricevuti).

I commi 1 e 2 della disposizione prescrivono che le autorità nazionale di contrasto informino le autorità di *law enforcement* dei Paesi membri o associati Schengen delle eventuali inesattezze riscontrate nei dati personali comunicati o ricevuti. Le due previsioni positivizzano un'attività di riscontro che viene già adesso, di norma, svolta dalle Forze di polizia nell'ambito dello scambio di informazioni transfrontaliero. La disposizione, in questa parte, non pone a carico delle autorità nazionali di contrasto nuovi compiti e di conseguenza essa è inidonea a determinare nuovi e ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

I commi 3 e 4 dell'art. 19 definiscono gli obblighi di cancellazione dei dati personali oggetto dei trattamenti effettuati nell'ambito disciplinato dal presente decreto. Si tratta della declinazione dei principi di "necessità" e "non eccedenza" già sanciti nel nostro ordinamento dal Codice della *privacy* (si veda, in particolare, l'art. 7). In questa parte la disposizione riveste una natura ordinamentale, per cui essa non determina nuovi ed ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato. Analoghe considerazioni valgono per il comma 5 che disciplina il "blocco" della cancellazione dei dati, che altrimenti dovrebbero essere cancellati, per consentire all'interessato di esercitare i propri diritti in materia di tutela dei dati personali.

Art. 20 (Diritti dell'interessato).

Il comma 1 dell'art. 20 riconosce ai soggetti interessati dai trattamenti di dati personali, effettuati nel contesto regolato dal presente decreto, i diritti che già oggi l'art. 10, commi 3, 4 e 5, della legge n. 121/1981 prevede relativamente ai trattamenti eseguiti dal CED Interforze ex art. 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121. Tale previsione è dettata dal fatto che il CED costituirà la banca dati alla quale in maniera preponderante si dovrà attingere per la comunicazione di informazioni o *intelligence* alle autorità di *law enforcement* dei Paesi membri o associati Schengen. La disposizione ha, in questa parte, natura squisitamente ordinamentale ed è insuscettibile di determinare nuovi e ulteriori oneri a carico della finanza pubblica. Viene, inoltre, riconosciuto all'interessato il diritto a che sia

data evidenza nella banca dati dell'esercizio dei propri diritti. Si tratta di una misura la cui implementazione non richiede interventi tali da determinare nuovi e ulteriori oneri e dalla quale non derivano, quindi, nuovi e ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.

I commi 2 e 3 prevedono le comunicazioni che devono essere effettuate a seguito dell'esercizio da parte dell'interessato dei propri diritti. Si tratta di una disposizione di natura ordinamentale, insuscettibile di determinare nuovi ed ulteriori oneri a carico della finanza pubblica. Analoghe considerazioni valgono per il comma 4 che riconosce al Garante della protezione dei dati personali, nell'ambito delle attribuzioni già conferite dagli articoli dal 150 al 152 del Codice della *privacy*, di disporre la rimozione dell'indicazione che evidenzia nella banca dati l'esercizio dei diritti da parte dell'interessato.

Art. 21 (Misure di sicurezza).

La disposizione richiama l'applicabilità delle misure di sicurezza per la protezione dei dati personali già stabilite dal Codice della *privacy* (articoli da 31 a 36). E', inoltre, previsto che le comunicazioni di informazioni o *intelligence* effettuate verso le autorità di *law enforcement* dei Paesi membri o associati Schengen siano registrate in appositi *file di log*. Si tratta di una misura di documentazione dell'attività svolta che non richiede interventi tali da determinare ulteriori costi a carico delle finanza pubblica, risolvendosi in una registrazione di carattere informatico.

Art. 22 (Autorità nazionale di controllo).

La disposizione individua nel Garante per la protezione dei dati personali l'autorità nazionale di controllo sui trattamenti di dati effettuati nel contesto regolato dal presente decreto.

Si tratta di un ruolo che la predetta *Authority* già adesso svolge con riguardo ai vari canali di cooperazione informativa di polizia.

La disposizione ha quindi carattere ordinamentale e non determina nuovi e ulteriori oneri a carica della finanza pubblica.

Art. 23 (Clausola di neutralità finanziaria).

Reca la clausola di neutralità finanziaria in coerenza con quanto stabilito dall'art. 6 della legge n. 154/2014.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito

POSITIVO NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

7 GEN. 2015

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Titolo: Schema di decreto legislativo recante: "*Attuazione della decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio del 18 dicembre 2006, relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence tra le autorità degli stati membri dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge*".

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

Il provvedimento è adottato in base all'art. 6 della legge 7 ottobre 2014, n. 154 (legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre) che delega il Governo a dare attuazione, nell'ordinamento interno, alla decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio del 18 dicembre 2006, concernente la semplificazione dello scambio di informazioni e *intelligence* tra le autorità incaricate dell'applicazione della legge (nel prosieguo indicate anche come autorità di contrasto o autorità di *law enforcement*) dei Paesi dell'Unione Europea.

Il termine per il recepimento della decisione quadro 2006/960/GAI (nel prosieguo solo: "decisione quadro"), inizialmente fissato al 19 dicembre 2008, è stato prorogato, per effetto del Trattato di Lisbona, al 1° **dicembre 2014.**

L'adozione del provvedimento è quindi necessaria per corrispondere ad un preciso obbligo comunitario, evitando che l'Italia venga sottoposta a procedura di infrazione.

Peraltro, nel merito, i contenuti del provvedimento sono pienamente coerenti con il programma di governo.

La decisione quadro, cui dà attuazione il presente provvedimento, mira a standardizzare e velocizzare lo scambio informativo tra le autorità di *law enforcement*, con particolare riguardo alla prevenzione e contrasto di gravi manifestazioni criminali,. In questo senso, l'atto comunitario richiede di reimpostare la cooperazione di polizia transfrontaliera sulla base del cd. "principio di disponibilità", in base al quale i dati rilevanti ai fini di *law enforcement* possono circolare "liberamente" nel territorio

europeo, senza risentire dei limiti delle frontiere nazionali e delle diversità ordinamentali. Viene, a tal fine, prevista l'adozione di un modulo in cui l'autorità competente incaricata dell'applicazione della legge di uno Stato membro o associato Schengen può richiedere informazioni o *intelligence* direttamente agli organi competenti, che sono tenuti a fornirli, in termini certi e particolarmente brevi, salvo che non ricorrano i casi di divieto tassativamente individuati.

Il recepimento di queste misure è volto quindi a mettere a disposizione delle autorità nazionali competenti incaricate dell'applicazione della legge - che si identificano nelle Forze di polizia (art. 6, comma 3, lett. a), n. 1, della legge n. 154/2014) – strumenti capaci di realizzare una più incisiva ed efficace acquisizione informativa soprattutto con riguardo a quei fenomeni criminali più pericolosi socialmente e che frequentemente assumono connotati transnazionali. E' il caso, ad esempio, del terrorismo, della delinquenza organizzata e dei reati strumentali al furto di dati personali.

L'attuazione nell'ordinamento interno del provvedimento comunitario si inquadra, quindi, nelle politiche avviate dal Governo per contrastare i fenomeni di criminalità organizzata, tema sul quale il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 29 agosto scorso, ha approvato uno specifico disegno di legge.

In questo senso va anche ricordato che l'avvio di iniziative legislative volte ad aggiornare gli strumenti di contrasto del terrorismo costituisce uno dei punti cardine della politiche di pubblica sicurezza del Governo, come preannunciato dal Ministro dell'Interno nel corso dell'informativa urgente svoltasi presso la Camera dei Deputati il 9 settembre 2014.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Il quadro normativo cui fa riferimento il provvedimento è costituito principalmente dalle disposizioni di seguito indicate:

- Artt. 76, 87 e 117 della Costituzione;
- Art. 203 c.p.p.;
- Art. 329 c.p.p.;
- Art. 391-*quinquies* c.p.p.;
- Legge 7 ottobre 2014, n. 154: art. 6;
- Legge 30 giugno 2009, n. 85, artt. 7 e 8
- Legge 3 agosto 2007, n. 124: artt. 4, 6, 7, 8 e 39;
- Legge 14 marzo 2005, n. 41;
- Legge 22 aprile 2005, n. 69: artt. 7 e 8;
- Legge 23 marzo 1998, n. 93;
- Legge 30 settembre 1993, n. 388;

- Legge 1° aprile 1981, n. 121: artt. 10 e 16;
- Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
- Decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271: art. 78

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Il provvedimento, di natura prevalentemente ordinamentale, non modifica alcuna fonte normativa.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

L'intervento normativo non presenta profili di incompatibilità con i principi costituzionali.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

L'intervento regolatorio disciplina unicamente le procedure di scambio informativo tra le Forze di polizia dello Stato e le autorità di *law enforcement* dei Paesi membri o associati Schengen. Esso, pertanto, non incide su profili di competenza degli Enti Locali e delle Regioni a statuto ordinario o a statuto speciale.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Le disposizioni contenute nell'intervento esaminato sono compatibili e rispettano i principi di cui all'articolo 118 della Costituzione, in quanto non prevedono né determinano, sia pure in via indiretta, nuovi o più onerosi adempimenti a carico degli enti locali.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

L'intervento normativo non opera rilegificazioni di norme di rango secondario né contempla misure di delegificazione.

Il provvedimento, infatti, disciplina aspetti che, anche per i loro riflessi sul procedimento penale o sulla tutela dei dati personali, richiedono necessariamente il ricorso a strumenti normativi di rango primario.

Non è, inoltre, previsto il ricorso a strumenti di semplificazione normativa. Occorre, comunque, tenere conto che, muovendosi nel solco della decisione quadro, il provvedimento reimposta le procedure di scambio informativo transfrontaliero su

parametri di sensibile velocizzazione e semplificazione, rispetto alle procedure oggi seguite.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'*iter*.

Non risultano pendenti in Parlamento proposte legislative su analoghe materie.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Sulle materie oggetto dell'intervento regolatorio non risultano pendenti giudizi di legittimità costituzionale.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento europeo.

Il provvedimento è stato predisposto in attuazione della predetta decisione quadro e tiene conto, per quanto concerne i profili di tutela dei dati personali sottesi allo scambio informativo transfrontaliero, dei principi stabiliti dalla decisione quadro del Consiglio del 27 novembre 2008, n. 2008/977/GAI.

Pertanto, l'intervento normativo si pone in piena coerenza con le pertinenti previsioni del diritto comunitario.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano procedure di infrazione in corso da parte della Commissione Europea sulle materie oggetto dell'intervento normativo.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

L'intervento è pienamente compatibile con gli obblighi internazionali. Difatti, in coerenza con quanto stabilito dalla decisione quadro, il provvedimento precisa che resta impregiudicata l'applicazione degli accordi e le intese in materia di cooperazione e assistenza giudiziaria.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea sui medesimi o su analoghi argomenti oggetto dell'intervento regolatorio.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano specifici orientamenti della giurisprudenza comunitaria sulla materia regolata dalla decisione quadro cui dà attuazione il presente provvedimento.

Per quanto concerne i profili attinenti la tutela dei dati personali oggetto dello scambio informativo transfrontaliero, va ricordato che la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU) nella sentenza 4 maggio 2000, *Rotaru c. Romania*, ha affermato il principio secondo cui le finalità, per le quali è consentito il trattamento di dati personali nell'ambito dei canali di cooperazione di polizia, sono consentite solo se previste dalla legge e costituiscono una misura necessaria ai fini della repressione dei reati.

Il provvedimento si uniforma a questo principio, prevedendo, in maniera pedissequa a quanto stabilito dalla decisione quadro, che lo scambio informativo può avvenire solo ai fini dell'individuazione, della prevenzione o dell'indagine su reati. Inoltre, viene prescritto che le autorità nazionali di *law enforcement* possono utilizzare le informazioni o l'*intelligence* ricevute, per finalità diverse da quelle indicate nell'originaria richiesta, solo previa autorizzazione del Paese originatore.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Gli Stati membri o associati Schengen stanno adeguando i loro ordinamenti alla disciplina recata dalla decisione quadro.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individ uazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Il provvedimento si conforma ai principi di delega legislativa recati dall'art. 6 della legge n. 154/2014, i quali:

- richiedono, per alcuni aspetti, di uniformarsi alle definizioni contenute nella decisione quadro (si veda in particolare il comma 3, lett. a), n. 2);
- provvedono, per altri, a individuare le definizioni corrispondenti nell'ordinamento interno alle previsioni contenute nella decisione quadro (si veda in particolare il comma 3, lett. a), n. 1, secondo cui nel nostro ordinamento per "autorità competente incaricata dell'applicazione della legge" si intendono le "Forze di polizia di cui all'art. 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121").

Inoltre, il provvedimento introduce alcune definizioni indispensabili a consentire un'agevole applicazione delle previsioni in esso contenute.

In particolare, è stata rinvenuta la necessità di introdurre una definizione dell'espressione "mezzi coercitivi", contenuta nella decisione quadro e che non trova corrispondenti nell'ordinamento interno.

Inoltre, si è rivelato necessario declinare ulteriormente la definizione di "reati di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio del 13 giugno 2002 relativa al mandato di arresto europeo".

Il principio di delega di cui all'art. 6, comma 3, lett. a), n. 3, della legge n. 154/2014 stabilisce che si intendono per tali i reati previsti dagli artt. 7 e 8 della legge 22 aprile 2005, n. 89 (cioè quelli per cui è consentito il mandato di arresto europeo), nonché quelli "connessi al furto di identità relativo a dati personali".

Pertanto, in sede di redazione del provvedimento, si è reso necessario fornire una più precisa definizione di quest'ultima categoria di reati, atteso che il rapporto di "connessione" si presta ad essere interpretato in diverse accezioni. Al fine quindi, di garantire un'uniforme applicazione della nuova disciplina il provvedimento precisa che si intendono per reati "connessi al furto di identità relativo a dati personali", i reati "commessi per realizzare il furto relativo ai dati personali".

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

I riferimenti normativi che figurano nello schema sono corretti.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Nel provvedimento non si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

L'intervento normativo non comporta effetti abrogativi impliciti.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Non sono presenti disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non sono presenti deleghe aperte sulle materie oggetto del provvedimento, a parte quella in esercizio della quale viene adottato il presente provvedimento.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Non sono previsti ulteriori provvedimenti attuativi di natura normativa.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Ai fini della redazione del presente provvedimento sono stati utilizzati riferimenti statistici nella disponibilità del Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

Tali riferimenti riguardano in particolare il "volume" delle richieste di informazioni rivolte all'Italia attraverso il Servizio Cooperazione Internazionale di Polizia (SCIP), sul quale oggi fanno perno i canali di collaborazione informativa con le autorità di *law enforcement* dei Paesi membri e associati Schengen.

Lo SCIP - che è stato già individuato con provvedimento del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza come la struttura deputata a rispondere alle richieste di informazioni urgenti previste dal presente provvedimento – ha

assicurato nel 2013 la trattazione di 281.281 richieste, con una media giornaliera di 770.

Per la verifica dell'impatto di regolamentazione si continuerà a fare riferimenti statistici in possesso della predetta Amministrazione dell'Interno.

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

Titolo:. Schema di decreto legislativo recante: "*Attuazione della decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio del 18 dicembre 2006 relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence tra le autorità degli Stati membri dell'Unione Europea incaricate dell'applicazione della legge*"

SEZIONE I: IL CONTESTO E OBIETTIVI DELL'INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE

A) La rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate.

L'intervento regolatorio mira a dare attuazione alla decisione quadro 18 dicembre 2006, n. 2006/960/GAI (nel prosieguo solo "decisione quadro"), in esercizio della delega legislativa conferita al Governo dall'art. 6 della legge 7 ottobre 2014, n. 154.

La decisione quadro - il cui termine di recepimento scade il 1° dicembre 2014 – si muove nel solco del Programma dell'Aja del 2005 e mira a semplificare e rendere più celeri le procedure di scambio informativo tra le autorità incaricate dell'applicazione della legge (nel prosieguo indicate anche come autorità di contrasto o di *law enforcement*) dei Paesi membri o associati Schengen, soprattutto per quanto concerne le manifestazioni delinquenziali più gravi, quali il terrorismo e la criminalità organizzata.

Attualmente, infatti, la cooperazione di polizia tra i Paesi membri e quegli altri associati all'*acquis* di Schengen si sviluppa attraverso diversi strumenti di cooperazione (ad es. Sistema Informativo Schengen), ciascuno dei quali consente di richiedere dati riguardanti alcuni specifiche tipologie di reati o fenomeni criminali (cd. "*field data by field data approach*"). Inoltre, ciascun strumento di cooperazione prevede diverse procedure per lo scambio dei dati.

Per superare questa situazione, la ricordata decisione-quadro richiede di reimpostare la cooperazione transfrontaliera di polizia secondo il cd. "principio di disponibilità", in virtù del quale i dati rilevanti ai fini di *law enforcement* possono circolare "liberamente" nel territorio europeo, senza risentire dei limiti delle frontiere nazionali e delle diversità ordinamentali.

Più nello specifico la decisione quadro postula l'adozione di un modulo operativo in cui l'autorità di contrasto di uno Stato membro o associato Schengen, utilizzando i canali di "comunicazione" già esistenti può richiedere informazioni o *intelligence* direttamente agli organi competenti, che sono tenuti a fornirli, salvo che non ricorrano alcuni particolari motivi di diniego tassativamente individuati.

L'elemento di accelerazione introdotto dalla normativa comunitaria, riguarda sia l'introduzione di una procedura unica, sia i termini entro i quali deve essere assolto questo obbligo, che sono particolarmente stringenti (otto ore, prorogabili a tre giorni per la

comunicazione delle informazioni o *intelligence* richieste con procedura d'urgenza; sette o quattordici giorni, a seconda dell'oggetto della richiesta, nel caso in cui la comunicazione venga effettuata con procedura ordinaria).

Ciò premesso, l'adozione dell'intervento regolatorio risponde- oltre ad un'evidente esigenza di uniformare l'ordinamento interno a precisi obblighi comunitari, evitando l'apertura di procedure di infrazione - alla necessità di consentire alle Forze di polizia del nostro Paese di usufruire di forme di cooperazione più agevoli e veloci, a tutto vantaggio dell'efficacia dell'azione di contrasto dei reati, in particolare di quelli che sono connotati da tratti transnazionali. Ci si riferisce, in particolare, ai reati di criminalità organizzata e di terrorismo. Proprio la recrudescenza di quest'ultimo fenomeno a livello internazionale impone di rafforzare e velocizzare la cooperazione di polizia trai *partners* europei, onde prevenire possibili atti di terrorismo sul territorio dei Paesi dell'Unione.

In questo senso, l'intervento regolatorio tiene conto del fatto che la realizzazione delle forme più strette e celeri di cooperazione di polizia costituiscono un ulteriore passo in avanti per la costruzione di uno spazio di libertà e sicurezza in Europa e contribuisce quindi a garantire le migliori condizioni per lo sviluppo delle forze economiche e sociali del nostro Paese.

In coerenza con quanto stabilito dalla decisione quadro, il provvedimento vuole ridisciplinare le procedure, con le quali le autorità nazionali incaricate dell'applicazione della legge, cioè le Forze di polizia, giusta quanto previsto dall'art. 6, comma 3, lett. a), n. 1 della legge n. 154/2014, si scambiano oggi informazioni con gli omologhi organi di *law enforcement* dei Paesi membri o associati Schengen.

A questo riguardo, occorre sottolineare che attualmente la cooperazione di polizia fa perno sul Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia (SCIP) del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, il quale nel 2013 ha trattato complessivamente 281.281 richieste provenienti dall'estero, per una media giornaliera di 770 richieste.

L'adeguamento delle procedure al nuovo modello di cooperazione informativa delineato non implica comunque l'implementazione di nuovi sistemi informativi o *data base*. Difatti, la decisione quadro prevede espressamente che le autorità di *law enforcement* dei Paesi membri o associati Schengen continuino ad utilizzare i canali di cooperazione di polizia (cd. "canali di comunicazione") già esistenti.

Peraltro, il recepimento della normativa comunitaria non impatta sugli strumenti di cooperazione giudiziaria stipulati con altri Paesi, membri e non, la cui applicazione, secondo quanto espressamente previsto dall'atto comunitario, resta impregiudicata.

B) L'indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo.

L'intervento regolatorio mira già nel breve periodo a standardizzare le procedure di scambio informativo (a richiesta o di iniziativa) con le autorità di *law enforcement* dei Paesi membri ed associati Schengen.

Nel medio lungo periodo, l'obiettivo perseguito è quello di realizzare procedure di scambio più veloci delle attuali e che consentano in tempi brevi di acquisire un patrimonio informativo e di analisi (*intelligence* nella terminologia della decisione quadro). L'implementazione di tali procedure consentirà alla lunga di sviluppare un'azione di

prevenzione e contrasto dei fenomeni criminali, quali il terrorismo e la delinquenza organizzata, i reati commessi per realizzare il furto di dati personali, che assumo frequentemente connotazioni transnazionali.

C) La descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR.

Al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi richiesti, si farà riferimento ai seguenti indicatori:

1) numero complessivo (su base annua) delle richieste di informazioni o *intelligence*, avanzate dalle Autorità di *law enforcement* dei Paesi membri o associati Schengen;
2) numero (su base annua) delle richieste di informazioni o *intelligence* con procedura d'urgenza avanzate dai Paesi membri o associati Schengen;
3) numero complessivo (su base annua) dei dinieghi di comunicazione di informazioni o *intelligence* opposti dalle autorità nazionali di *law enforcement*;
4) numero complessivo (su base annua) delle richieste di informazioni o *intelligence*, rivolte dalle autorità nazionali di contrasto alle Autorità di *law enforcement* dei Paesi membri o associati Schengen;
5) numero (su base annua) delle richieste di informazioni o *intelligence* con procedura d'urgenza rivolte dalle autorità nazionali di contrasto alle autorità di *law enforcement* dai Paesi membri o associati Schengen;
6) numero complessivo (su base annua) dei dinieghi di comunicazione di informazioni o *intelligence* opposti alle autorità nazionali di contrasto dalle autorità di *law enforcement* dei Paesi membri;
7) riferimenti statistici, espressi in percentuale, concernenti la riduzione dei tempi di risposta alle richieste di informazioni o *intelligence* formulate dai Paesi membri e associati Schengen.

D) Indicazione delle categorie di soggetti pubblici e privati destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.

L'intervento regolatorio è destinato a disciplinare le procedure di cooperazione di polizia sotto il profilo dello scambio di informazioni.

Di conseguenza, i destinatari delle previsioni in esso contenute sono prevalentemente le Forze di polizia.

L'intervento regolatorio riguarda, inoltre, il circuito delle Autorità Giudiziarie, nella misura in cui esse sono chiamate ad autorizzare la comunicazione a Paesi membri o associati Schengen di notizie coperte da segreto di indagine, nonché l'utilizzo nei predetti Paesi dei dati trasmessi come elemento di prova in procedimenti penali.

Il provvedimento, infine, riguarda in via residuale anche la generalità dei soggetti indagati o imputati in procedimenti penali, nell'ambito dei quali vengono utilizzate come elementi di prova informazioni o *intelligence* comunicate dalle autorità di *law enforcement* dei Paesi membri o associati Schengen.

Si precisa che ai fini della redazione del presente provvedimento sono state prese in considerazione dati statistici forniti dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno.

Tali dati – come si è già detto al precedente paragrafo A) della presente Sezione – evidenziano come nel 2013, il Servizio Cooperazione Internazionale di Polizia (SCIP) ha assicurato la trattazione di 281.281 richieste di informazioni, con una media giornaliera di 770.

SEZIONE II: PROCEDURE DI CONSULTAZIONE PRECEDENTI L'INTERVENTO

Come si è detto, l'intervento regolatorio è finalizzato a recepire la decisione quadro, nei termini stabiliti dai principi di delega legislativa recati dall'art. 6 della legge n. 154/2014. In considerazione di ciò, e del fatto che il provvedimento dovrà disciplinare esclusivamente procedure di scambio informativo tra organi di polizia non si è ravvisata l'opportunità di avviare procedure di consultazione, al di fuori di quelle che hanno riguardato le Amministrazioni interessate.

A riunioni preparatorie del provvedimento hanno comunque partecipato Rappresentanti dell'Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali, per un confronto sui profili, sottesi dall'intervento regolatorio, riguardanti la protezione della *privacy*.

SEZIONE III: VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE (OPZIONE ZERO)

L'opzione di non regolamentazione è stata ritenuta non praticabile. La reimpostazione delle procedure di cooperazione transfrontaliera di polizia prevista dalla decisione quadro richiede infatti di intervenire su aspetti, inerenti il processo penale o la tutela dei dati personali, coperti da riserva assoluta o relativa di legge. In tale contesto, l'utilizzazione di strumenti diversi da quelli tipici della normazione di rango primario (ad esempio strumenti di natura amministrativa) sarebbero stati del tutto inidonei allo scopo. Peraltro, il ricorso allo strumento del decreto legislativo è espressamente richiesto dall'art. 6 della legge n. 154/2014 ed è funzionale, da un lato, ad assicurare che la nuova disciplina della materia sia circondata da idonee garanzie, dall'altro, ad evitare che il nostro Paese sia esposto a procedure d'infrazione avviate in sede comunitaria.

Peraltro, le consistenti dimensioni assunte dalla cooperazione transfrontaliera di polizia – come detto 281.281 richieste di informazioni provenienti dalle Autorità di polizia di altri Paesi nel 2013 – rendono opportuno intervenire, nei termini indicati dalla decisione quadro, per standardizzare e velocizzare le procedure di scambio informativo.

SEZIONE IV: OPZIONI ALTERNATIVE DI INTERVENTO REGOLATORIO

Nel corso dell'istruttoria, è stata ritenuta l'opportunità di improntare il provvedimento al livello minimo di regolazione richiesto dalla decisione quadro, ritenendo tale impostazione quella più coerente con i principi di delegazione legislativa recati dall'art. 6 della legge n. 154/2014.

Alla luce di ciò, è stata scartata la soluzione di dettare una definizione di "operazione di intelligence criminale", ispirata a meglio "fotografare" l'azione informativa e di analisi che le autorità nazionali di contrasto sono chiamate a svolgere, in base alla legislazione vigente nell'ordinamento interno. Una simile soluzione avrebbe implicato l'adozione di una norma definitoria che sarebbe risultata, per lo meno sul piano formale, meno rispondente ai principi di delegazione legislativa (si veda, in particolare, l'art. 6, comma 3, lett. a), n. 2, della citata legge n. 154/2014).

Sono state, inoltre, valutate due diverse opzioni regolatorie con riguardo alla disciplina della procedura con la quale l'Autorità Giudiziaria autorizza la comunicazioni a Paesi membri o associati Schengen di informazioni o *intelligence* coperte dal segreto di indagine.

Una prima soluzione prevedeva un procedimento modulato sullo schema dell'art. 118 c.p.p. in virtù del quale l'autorizzazione doveva essere richiesta all'Autorità Giudiziaria dal Ministro dell'Interno. Tale procedimento, seppure formalmente aderente ad uno schema adottato dall'ordinamento interno, è apparso connotato da complessità che avrebbero reso la cooperazione di polizia meno fluida e che, quindi, sarebbe risultato meno coerente con le esigenze di fluidità dello scambio informativo perseguite dalla decisione quadro.

In considerazione di ciò, è stato ritenuto preferibile adottare una procedura snella, in base alla quale l'autorità nazionale di contrasto provvede a richiedere direttamente l'autorizzazione all'Autorità Giudiziaria.

SEZIONE V: GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA E VALUTAZIONE DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI E DELL'IMPATTO SULLE PMI

A) Gli svantaggi e i vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sull'organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazioni.

L'intervento regolatorio non presenta specifici svantaggi, mentre saranno consistenti i vantaggi che da esso potranno derivare ai fini della prevenzione e del contrasto di fenomeni criminali sempre più connotati da tratti transnazionali, quali il terrorismo, la delinquenza organizzata, o che sfruttano le opportunità offerte dal *web*, come i reati strumentali al furto di indagine.

In particolare, gli effetti positivi derivanti dal provvedimento consisteranno nella possibilità di disporre in tempi particolarmente brevi le informazioni necessarie per sviluppare le azioni di contrasto, ancorchè esse siano "residenti" in altri Paesi. Ciò andrà a tutto vantaggio non solo di una più efficace tutela della sicurezza pubblica nel nostro Paese, ma anche a favore della più efficace realizzazione e conservazione dello spazio di libertà e sicurezza in ambito europeo.

L'intervento regolatorio naturalmente richiederà alle autorità nazionali di contrasto un cambiamento di procedure. Si tratta, tuttavia, di impatti limitati, considerato che il nuovo sistema di scambio informativo avverrà, per espressa previsione della decisione quadro, attraverso i canali di comunicazione già oggi utilizzati.

Va anche sottolineato che gli impatti connessi alla trattazione delle richieste di informazioni o *intelligence* con procedura di urgenza saranno minimi. Difatti, con decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, si è provveduto ad individuare la struttura unica (punto di contatto nazionale) deputata a rispondere a tali richieste nel ricordato Servizio per Cooperazione Internazionale di Polizia, il quale già oggi svolge funzioni del tutto analoghe lungo tutto l'arco delle ventiquattro ore.

B) L'individuazione e la stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese.

Come si è detto, l'intervento regolatorio riguarda la disciplina della cooperazione di polizia transfrontaliera. Esso, quindi, non considera espressamente profili idonei ad incidere in via diretta sul sistema delle piccole e medie imprese (PMI).

E' evidente, tuttavia, che le PMI trarranno un beneficio indiretto dalla possibilità per le Forze di polizia di disporre di strumenti di più celere acquisizione informativa ai fini della prevenzione e repressione dei reati.

C) L'indicazione e la stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese.

Il provvedimento non introduce nuovi oneri informativi a carico dei privati, né modifica quelli già esistenti.

L'intervento regolatorio stabilisce, infatti, una procedura di scambio informativo che riguarda, sul versante interno, esclusivamente le Forze di polizia e l'Autorità Giudiziaria e, sul versante esterno, le Autorità di polizia dei Paesi membri e associati Schengen. A tali procedure non partecipano in alcun modo soggetti privati.

D) Le condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione.

In coerenza con quanto stabilito dalla decisione quadro, l'intervento regolatorio prevede che le nuove procedure di scambio informative siano implementate attraverso i canali di comunicazione esistenti (cioè gli strumenti di cooperazione di polizia già oggi utilizzati dalle autorità di *law enforcement* dei Paesi membri e associati Schengen).

Inoltre, come si è già detto, il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia è connotato da una struttura organizzativa che gli consente di assolvere al compito di punto di contatto nazionale, assicurando la trattazione delle richieste urgenti di informazioni o *intelligence*.

In sostanza, l'intervento regolatorio, proprio perché impone di implementare le nuove procedure di scambio informativo attraverso sistemi e strutture già esistenti non richiede l'impiego di nuove e ulteriori risorse pubbliche, rispetto a quelle già disponibili a legislazione vigente.

L'unico fattore incidente è quindi rappresentato dall'adozione delle misure necessarie per garantire la corretta osservanza delle citate nuove procedure di cooperazione informativa.

SEZIONE VI: INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA' DEL PAESE

L'intervento regolatorio non determina alcun detrimento per il corretto funzionamento del mercato e per il livello di competitività del Paese.

Esso, infatti, avendo ad oggetto esclusivamente le procedure di scambio informativo tra le autorità di *law enforcement* dei Paesi membri o associati Schengen è inidoneo a determinare, anche in via indiretta, restrizioni all'accesso a determinati beni o servizi, ovvero allo svolgimento di determinate attività. Per le stesse ragioni, il provvedimento è insuscettibile di determinare limitazioni o restrizione delle possibilità competitive tra le imprese.

SEZIONE VII: LE MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE

A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio.

I soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio si individuano:

- nelle autorità nazionali competenti incaricate dell'applicazione della legge, che – come previsto dal principio di delega di cui all'art. 6, comma 3, lett. a) della ripetuta legge n. 154/2014 – si identificano nelle Forze di polizia;
- nell'Autorità Giudiziaria.

B) Le azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.

Non sono previste azioni specifiche per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento, perché diretto a soggetti specializzati. Ciò anche nella considerazione che l'intervento regolatorio postula l'adozione di procedure di scambio informativo che – come già detto alla precedente Sezione V, punto B), riguardano esclusivamente soggetti pubblici nazionali (Forze di polizia e Autorità Giudiziaria) e Autorità di polizia dei Paesi membri.

C) Strumenti per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio.

Il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio verrà attuato dal Ministero dell'Interno attraverso le risorse in atto, senza l'introduzione di nuove forme di controllo che implichino oneri per la finanza pubblica.

D) I meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio

Non sono previsti specifici meccanismi per la revisione dell'intervento regolatorio.

E) Gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR.

A cura del Ministero dell'interno verrà elaborata la prescritta VIR nella quale sarà verificato il grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati utilizzando gli indicatori di cui alla Sezione 1, lettera C.

Per la valutazione dell'impatto di regolazione, si farà riferimento ai dati statistici disponibili presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno.

SEZIONE VIII: RISPETTO DEI LIVELLI MINIMI DI REGOLAZIONE EUROPEA.

L'intervento regolatorio supera l'ambito oggettivo della regolazione europea relativamente alla definizione dell'ambito oggettivo delle procedure di scambio informativo di polizia.

Viene, infatti, previsto che tali procedure riguardino la prevenzione e repressione non solo dei reati per i quali è ammesso il mandato di arresto europeo (come richiesto dalla decisione quadro), ma anche per i reati commessi per realizzare il furto di identità relativo a dati personali.

Tale ampliamento dell'ambito di applicazione del provvedimento costituisce attuazione di un preciso ed ineludibile criterio di delega legislativa recato dall'art. 6, comma 3, lett. a), n. 3 della legge n. 154/2013.

Va comunque considerato che questa opzione può essere funzionale a sviluppare una più efficace azione di contrasto di fenomeni criminali che, sviluppandosi soprattutto attraverso la rete *internet*, più frequentemente assumono caratteri di transnazionalità.

Si precisa che l'estensione in argomento – che comunque risponde ad un'espressa indicazione del Parlamento – ha formato oggetto di esame nel corso delle riunioni preparatorie del provvedimento alle quali, come detto, hanno partecipato anche Rappresentanti dell'Ufficio del Garante della *privacy*.

Gli altri profili dell'intervento regolatorio rispettano il principio del livello minimo di regolazione europea.